

ai documenti riferiti allo svolgimento di detta procedura. Ciò in quanto l'esclusione, di per sé, costituisce fattore ostativo al radicamento di un interesse endoprocedimentale dell'accedente rispetto ai documenti della procedura di che trattasi, quanto meno nella fase di valutazione degli altri candidati. Interesse che, parimenti, deve escludersi anche sul versante dell'accesso esoprocedimentale, non emergendo i requisiti di legge della concretezza, attualità e natura diretta.

Ciò detto, tuttavia e tenuto conto che nella richiesta di parere si fa menzione di un'istanza genericamente preordinata ai documenti della procedura di interpello, si osserva che il richiedente l'accesso appare titolare di posizione qualificata e legittimante solo in ordine ai documenti inerenti la fase propedeutica della procedura in questione, da cui si possa ricavare il possesso, in capo agli altri candidati, del requisito di cui alla menzionata direttiva del 12 aprile 2019, paragrafo 5, punto 3.

In tale ultima prospettiva, invero, si reputa che l'accedente vanti un interesse sufficientemente differenziato in merito alla verifica che gli altri candidati, ammessi e valutati nella procedura di interpello di che trattasi, fossero o meno in possesso del requisito che è costato in capo all'accedente la riferita esclusione e ciò al fine di comprendere se vi siano state eventuali disparità di trattamento.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

(Parere reso dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 18 giugno 2020)

### 10.1.3. ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER REFERENDARIO T.A.R.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Ufficio del Segretario Generale

.....

**OGGETTO:** Accesso di candidato al concorso, per titoli ed esami, a ..... posti di Referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. 11 ottobre 2017 e D.P.C.M. 8 marzo 2018

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte dell'Ufficio .... con riferimento alla vicenda di seguito esposta. L'Ufficio riceveva una richiesta di accesso da parte di una partecipante al concorso per referendario TAR .... avente ad oggetto copia "dei propri elaborati redatti in occasione del concorso in oggetto — comprensivi del verbale di correzione - nonché copia degli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali — comprensivi anche questi dei verbali di correzione — specificando che, per questi ultimi, la richiesta è dettata da motivi di studio". Nella richiesta di parere la Amministrazione evidenzia che l'istante, oltre a non aver formulato istanza di accesso formale ai documenti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, "mira all'esibizione massiccia di gran parte degli atti della procedura concorsuale, con un intento meramente esplorativo e non sorretto da alcun interesse giuridicamente apprezzabile". Ritenendo pertanto che ..... non vanti un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, l'Amministrazione richiedeva il parere della Commissione.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso non appare finalizzata alla tutela di un interesse giuridicamente tutelato e collegato alla documentazione dichiarata di interesse, risultando pertanto carente di quel necessario "nesso di strumentalità" tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva che si intende tutelare, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. L'istante precisa, infatti, che la finalità dell'accesso è quella "di studio" e si ritiene che tale destinazione rivesta il carattere di una mera utilità non sufficiente a supportare una richiesta di accesso avente ad oggetto l'intera documentazione di una procedura concorsuale, estesa ai compiti degli altri partecipanti e comprensiva di tutti i verbali di correzione. L'ampia accessibilità della documentazione relativa alle prove concorsuali e selettive rinviene la sua giustificazione nella necessità di assicurare adeguata tutela ai partecipanti alla stesse che, con l'accesso — anche tramite comparazione con le prove e i documenti prodotti dagli altri candidati — possono verificare la correttezza dell'iter concorsuale seguito.

In un'ottica di massima trasparenza la Commissione ritiene che la Amministrazione adita può concedere l'accesso ai soli documenti concorsuali riferentisi alla istante poiché, in quanto costituendo documentazione personale, essi possono ritenersi sempre ostensibili.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta avanzata

(Parere reso dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 18 giugno 2020)

#### 10.1.4. RICHIESTA DI PARERE SU REGOLAMENTO CONCERNENTE I CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio Legislativo

PEC: .....

**OGGETTO:** Richiesta di parere sul regolamento recante integrazione del DM 10 aprile 1996, n.296, concernente i casi di esclusione del diritto di accesso con riferimento ai documenti amministrativi formati dal Ministero ...

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Ministero ...., avente ad oggetto lo schema di regolamento recante integrazione al Decreto Ministeriale ..., con riferimento ai documenti amministrativi formati dal Ministero....

Il Ministero ... avendo ravvisato l'esigenza di integrare il predetto Decreto n. 296 del 1996 - con il quale è stata data attuazione all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 - relativamente a quei documenti formati dal Ministero stesso o rientrati nella sua disponibilità che l'amministrazione ritiene sottratti all'accesso, sottopone alla Commissione il nuovo schema di regolamento.

In particolare il Ministero ... ha ritenuto di dover includere tra i documenti sottratti all'accesso i "*documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software utilizzati dal Centro di valutazione e certificazione nazionale, di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n 105, convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019 n. 133*", così aggiungendo la lettera "i-bis" all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296.

Nella allegata relazione illustrativa il Ministero precisava quanto segue:

"Il decreto-legge 21 settembre 2019 convertito con modifiche nella legge 18 novembre 2019, n. 133 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica" individua il perimetro nazionale di cybersecurity costituito da soggetti pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali, economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. I soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica sono tenuti a sottoporre all'esame del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), operante presso il Ministero dello sviluppo economico, specifici beni, sistemi e servizi ICT prima della loro acquisizione nel caso in cui questi debbano essere utilizzati nell'ambito degli asset "critici" delle proprie reti, individuati ai sensi del medesimo provvedimento. Il

CVCN può in particolare effettuare, direttamente o attraverso laboratori accreditati, test specifici per valutare la sicurezza dell'oggetto da acquisire. All'esito di tali test è subordinata l'acquisizione dell'oggetto da parte del soggetto incluso nel perimetro nazionale di cybersecurity di cui al decreto-legge 21 settembre 2019 convertito con modifiche nella legge 18 novembre 2019, n. 133. Il fornitore del bene, sistema o servizio da valutare potrebbe, in caso di esito negativo dei test, richiedere l'accesso alla documentazione relativa alle metodologie e procedure di test ai sensi della legge 241/1990. Al riguardo si evidenzia che i test saranno effettuati sulla base di metodologie non standardizzate e la cui divulgazione, considerati i delicati e complessi profili della materia in questione, potrebbe inficiare l'efficacia e la sicurezza del sistema istituito con il Decreto-legge suddetto. Al fine di assicurare la riservatezza di tali documenti, si è ritenuto quindi opportuno di integrare l'elenco dei casi in cui i documenti formati dal Ministero dello sviluppo economico o comunque rientranti nella sua disponibilità sono sottratti al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, con l'inserimento di una nuova categoria. Il decreto è pertanto costituito da un solo articolo che prevede l'integrazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero dello sviluppo economico, con l'inserimento della lettera i-bis, ai fini dell'esclusione dai diritti di accesso ai documenti amministrativi del Ministero dello sviluppo economico dei documenti relativi alle procedure e metodologie di test effettuate dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto-legge 21 settembre 2019 convertito con modifiche nella legge 18 novembre 2019, n. 133”.

Sulla richiesta di parere la Commissione osserva quanto segue.

Secondo quanto formulato dalla amministrazione richiedente, si rileva che l'integrazione del Decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni n. 296 1996, con l'inserimento tra i casi esclusione dei “documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software utilizzati dal Centro di valutazione e certificazione nazionale, di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019 n. 133” - alla lettera “i- bis” all’art. 1 comma 1 - rientra pienamente nella previsione dell’art. 24 della Legge 241/’90 “Esclusione dal diritto di accesso”, che demanda alle amministrazioni la individuazione delle ipotesi di esclusione dall’accesso dei documenti dalle stesse detenuti, per la salvaguardia dei prevalenti interessi menzionati nello stesso.

Pertanto il parere della Commissione a tale modifica è favorevole.

(Parere reso dalla Commissione per l’accesso nella seduta del 9 luglio 2020)

#### 10.1.5. RICHIESTA DI PARERE SU REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACCESSO DELLE UNIVERSITÀ

All'Università degli studi .....

**OGGETTO:** Richiesta di parere sul Regolamento disciplinante le procedure di accesso dell'Università degli studi .....

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi ....., che - in sede di approvazione del nuovo Regolamento disciplinante le procedure di accesso - ha espresso la volontà di acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Allegava pertanto alla richiesta il testo del “*Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Università degli Studi ..... e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990*”, nonché la modulistica complementare.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che il Regolamento si compone di *tre* sezioni relative alle diverse tipologie di accesso previste nel nostro ordinamento: l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato (ex Dlgs 33/2013) e l'accesso documentale (ex Legge 241/90). A tal riguardo la Commissione precisa di essere competente, per previsione legislativa, solo con riferimento alle parti relative all'accesso documentale. La competenza in materia di accesso civico – semplice e generalizzato – è radicata in capo al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza della relativa amministrazione.

Ciò premesso la Commissione osserva che, per la parte relativa all'accesso documentale, il Regolamento appare completo e conforme ai principi ed alle norme della Legge 241/90 e del relativo decreto attuativo DPR 184/2006.

Si evidenziano soltanto i suggerimenti di *drafting* di seguito enunciati:

- Al punto 2. dell'art. 15 si suggerisce di aggiungere “*preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione*”, cosicché il punto 2. risulti così formulato: “Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione”.
- All'art. 18 punto 2. lett. c) si suggerisce di aggiungere “*motivando la richiesta di accesso*”, cosicché la lettera c) risulti così formulata: (l'interessato deve) “specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto ed attuale, motivando la richiesta di accesso”.

- Al punto 1. dell'art. 19 dopo il periodo "Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati li comunica all'URP che provvede a dare agli stessi comunicazione dell'istanza ricevuta mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica" si invita ad aggiungere la frase:  
*"nei confronti di quei soggetti dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in pubblici registri";*
- Al punto 4. dell'art. 20 dopo il periodo: "L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento" si invita ad aggiungere la frase: *"L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

Ciò precisato, il parere della Commissione, in merito al del Regolamento in oggetto, con riferimento alla parte relativa all'accesso documentale *ex lege* 241/90, è favorevole.

(Parere reso dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 16 settembre 2020)

#### 10.1.6. RICHIESTA DI PARERE SU SCHEMA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

Ministero ....

**OGGETTO:** Schema di Regolamento del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria,

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Ministero ... avente ad oggetto lo schema di regolamento recante "Disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lett. a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'amministrazione precisa che lo schema di decreto in oggetto sostituisce e abroga il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 203 del ....., sul quale la Commissione aveva formulato il proprio parere in data ....., Tale necessità di modifica deriva dalla "*trasposizione delle previsioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D.M. del 10 ottobre 2010, n. 203 in normativa primaria effettuata dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (articolo 6), che ha modificato il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il vigente articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 109/2007 rimette, a un decreto ministeriale, la disciplina del funzionamento e dell'attività del Comitato di sicurezza finanziaria e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La sottrazione al diritto di accesso, come disciplinata all'art. 5, commi 1 e 2 dello schema di decreto allegato, è collegata alla delicatezza delle tematiche affrontate dal Comitato nei settori di sua competenza incidenti sulla sicurezza, sulla difesa nazionale e sulle relazioni internazionali*".

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione, premesso che il suo parere è *ex lege* limitato alle disposizioni relative al diritto d'accesso, osserva quanto segue.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 1 e 2 dello schema di decreto allegato rientrano nella previsione dell'art. 24 della Legge 241/90 "Esclusione dal diritto di accesso", che demanda alle amministrazioni la individuazione delle ipotesi di esclusione dall'accesso dei documenti dalle stesse **detenuti, per la salvaguardia dei prevalenti interessi menzionati nello stesso. Il predetto art. 5 sottrae** all'accesso quattro categorie di documenti amministrativi che il Ministro riferisce essere "attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali".

La Commissione ritiene pertanto che la sottrazione all'accesso dei documenti indicati in tali categorie sia giustificata e, conseguentemente, esprime parere favorevole.

(Parere reso dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 26 novembre 2020)

## 10.2 SELEZIONE DELLE DECISIONI PIÙ RILEVANTI RESE DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO NELL'ANNO 2020

### 10.2.1 ACCESSO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DELLA MADRE DEFUNTA DELL'ACCEDENTE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Provinciale di ...../ Direzione Provinciale di .....

#### FATTO

La signora ....., avvocato, ha presentato alla Direzione Provinciale di ..... dell'INPS un'istanza datata 24 settembre 2019 chiedendo di accedere a documentazione relativa alla pensione di reversibilità della signora ....., madre defunta della istante medesima. Motivava l'istanza con riferimento alla pendenza, innanzi al Tribunale di ....., di una causa civile tra sè ed il fratello, avente ad oggetto l'accertamento dell'asse ereditario e la relativa divisione, nell'ambito della quale i documenti richiesti avrebbero rilevanza probatoria.

La Direzione Provinciale di ..... dell'INPS, alla quale l'istanza era stata trasmessa per competenza, rigettava l'istanza deducendo che la stessa non poteva “*essere accolta ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del Codice della Privacy*”, rinviando l'istante alla procedura prevista dall'art. 492 comma 7 del c.p.c.. Avverso tale provvedimento la signora ..... ha inviato controdeduzioni contestando la fondatezza del diniego opposto dalla amministrazione e successivamente ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano due note interlocutorie delle Direzioni Provinciali di ..... e di ..... dell'INPS relative alla individuazione della competenza ai fini dell'accesso.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato dovendo ritenersi illegittimo il diniego opposto dalla amministrazione: improprio e non pertinente al caso di specie appare, infatti, il richiamo operato dalla stessa agli artt. 19 e 25 del Codice della Privacy ed, ulteriormente, deve dirsi errato il richiamo al comma 7 dell'art. 492 del cpc, comma abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con L. 10 novembre 2014, n. 162.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse differenziato ad accedere alla documentazione richiesta – in qualità di erede della defunta titolare dei documenti stessi – ed avendo dato evidenza del nesso di strumentalità tra i documenti oggetto di istanza e la propria posizione giuridica soggettiva. La ricorrente, si osserva inoltre, ha evidenziato una finalità difensiva dell'accesso richiesto che pertanto dovrà essere consentito anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente, nella Direzione territoriale competente, a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 febbraio 2020)

## 10.2.2 ACCESSO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DA PARTE DI UNA STUDENTESSA

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Professionale ..... di .....

## FATTO

La signora ....., studentessa dell'Istituto Professionale ..... di ....., ha presentato al medesimo istituto un'istanza, datata 6 novembre 2019, chiedendo di accedere al verbale del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2019 con convocazione degli studenti della classe .....superiore serale.

Richiedeva tale documentazione in quanto diretta interessata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, la signora ..... adiva, nei termini, dapprima il Difensore Civico della Regione ..... che rilevava la propria incompetenza e, successivamente, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto un documento direttamente riferentesi alla posizione giuridica della stessa, convocata nella riunione del Consiglio di classe in oggetto. L'Istituto dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 febbraio 2020)

### 10.2.3 ACCESSO A DOCUMENTI AFFERENTI ALL'AVVIO DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ACCEDENTE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di .....

#### FATTO

Il ..... il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria notificava all'Assistente Capo Coordinatore ....., arruolato nel marzo ....., in organico presso la Casa Circondariale di ....., atto di contestazione degli addebiti (art. 12 e 15 D. Lgs. 449/92).

A seguito di tale contestazione, il ....., a mezzo dell'avv. .... formulava il 22 ottobre 2019 istanza di accesso agli atti e/o documenti afferenti all'avvio dell'atto di contestazione e segnatamente:

1. nota della Direzione della Casa Circondariale di .....n. ..../Uff. Comando del .....
2. foto e/o video dei fatti contestati;
3. informative;
4. relazioni;
5. accertamenti.

L'Amministrazione resistente provvedeva sull'istanza di accesso, accogliendo parzialmente il ricorso e rappresentando che l'accesso a foto e/o video dei fatti contestati non può essere concesso, in quanto si tratta di documenti inerenti alla struttura e alle dotazioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'istituto penitenziario (art. 3, comma 1, lett. a del D.M. n. 115/96).

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il ..... proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2019 reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta avesse ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 115/96, atteso che l'istanza di accesso era limitata “*alle foto e/o video dei fatti contestati*”.

Perveniva nota dell'8 gennaio 2020 in cui si deduce che il video contiene immagini/notizie anche relative alla struttura interna dell'istituto penitenziario e che la divulgazione delle immagini potrebbe rappresentare un pregiudizio per la tutela dell'ordine e della sicurezza della struttura.

#### DIRITTO

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall'Amministrazione che “*la divulgazione delle immagini potrebbe rappresentare un pregiudizio per la tutela dell'ordine e della sicurezza della struttura*”.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto la norma invocata riguarda esclusivamente “*relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari...*”.

Nella fattispecie concreta il pregiudizio è solo eventuale ed inoltre le foto e/o video, per come richiesto dalla parte ricorrente, devono riguardare i soli fatti contestati.

Pertanto, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 febbraio 2020)

#### 10.2.4 ACCESSO DEL PADRE DEL MINORE DECADUTO DALLA POTESTÀ GENITORIALE A COPIA DELL'ISTANZA VOLTA AD OTTENERE IL CAMBIO DEL COGNOME DEL MINORE.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

....., padre del minore ..... e decaduto dalla potestà genitoriale sul minore stesso con decreto del ....., ha presentato in data 1.10.2019 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia dell'istanza presentata dalla signora ....., volta ad ottenere il cambio del cognome del minore e della documentazione allegata, nonché del provvedimento emesso e di tutta l'inerente documentazione.

Ha indicato che con ordinanza emessa in data ....., il Tribunale di ..... ha previsto il diritto di visita del padre secondo tempi e modalità da concordare previamente con i Servizi Sociali e con la madre in caso di ripresa delle frequentazioni padre-figlio, nonché ha onerato la ..... di tenerlo informato con cadenza mensile in merito alle condizioni, alle esigenze e allo stato di salute del minore.

La Prefettura di ..... ha negato l'accesso con provvedimento in data ....., ricevuto il ..... considerato che le motivazioni addotte non giustificano un suo interesse diretto né la presenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

....., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., ha pertanto adito la Commissione, con ricorso del 20 dicembre u.s., affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ha ritualmente notificato il ricorso alla controinteressata, che ha formulato controdeduzioni, sottolineando la legittimità della procedura, stante la decadenza della potestà genitoriale del padre.

E' pervenuta memoria della Prefettura.

#### DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dalla controinteressata: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso *de quo*, la Commissione ritiene che il ..... vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di documentazione inerente al proprio figlio, sul quale ha tuttavia perso l'esercizio della potestà genitoriale.

D'altronde la madre era legittimata a proporre l'istanza di sostituzione del nome (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 11410/2018), atteso che nell'ordinanza emessa dal Tribunale di ..... in data ..... *“l'affido esclusivo di ..... è dato alla madre, autorizzata ad adottare da sola tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio”* e che nel decreto del ..... viene menzionato *“che il padre, ....., si era disinteressato del figlio abbandonando l'abitazione familiare quando il piccolo aveva appena venti giorni. Successivamente l'uomo non aveva contribuito in alcun modo al suo sostentamento né aveva tentato di riavvicinarsi al figlio”*.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *“Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

Pertanto il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto la decadenza dalla potestà genitoriale non implica l'insussistenza di interesse ad accedere alla documentazione inerente al cambiamento di cognome del figlio.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 febbraio 2020)

### 10.2.5 ACCESSO AD ATTI RELATIVI A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN QUALITÀ DI CITTADINO RESIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL'AREA MARITTIMA DATA IN CONCESSIONE - ACCESSO AMBIENTALE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia del Demanio – Direzione Regionale ..... – Servizi Territoriali Liguria .....

#### FATTO

Il Sig. ...., in proprio, in data ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“esaminare il/i fascicolo/i e poter estrarre copia digitale, anche in proprio tramite scansione fotografica per sollevare lo stesso ufficio dalle relative incombenze, degli atti relativi (anche interni) alla concessione demaniale marittima n. .... / ....., n. .... del repertorio del Comune di ....., rilasciata il ....., intestata alla Soc. Immobiliare ..... s.r.l., poi ceduta alla sig.ra ....., titolare dello stabilimento balneare “.....”, con sede in ....., Via ..... La presente istanza include l'accesso agli atti correlati, anche storici, le concessioni demaniali marittime suppletive, variazioni catastali, perizie, sanatorie collegate e ogni altra concessione demaniale marittima (anche se assegnata ad altri intestatari) inerente i mappali ....., ..... e ..... (frazionamenti del mappale ....., non più in essere), al foglio ..... del catasto fabbricati/terreni del Comune di ....., su cui la citata concessione n. .... / ..... incide”*.

La richiesta veniva formulata ai sensi della legge n. 241/1990 e del D. lgs. n. 195/2005 e riportava come motivazione la qualità di cittadino residente in prossimità dell'area data in concessione nonché l'interesse di tipo ambientale a conoscere quanto domandato.

Parte resistente ha dapprima, in sostanza, accolto la domanda di accesso indicando la documentazione in proprio possesso e chiedendo al ricorrente di voler fissare un appuntamento con gli uffici competenti per il relativo esercizio, salvo poi, da una parte e con riferimento ad altra documentazione (quella contenente i dati della Società concessionaria), comunicare a quest'ultima la richiesta di accesso al fine di conoscerne le determinazioni eventualmente oppostive ed infine, ad opposizione avvenuta, con nota datata 16 dicembre 2019, negare totalmente l'accesso ritenendo la relativa domanda non qualificata in punto di interesse dell'accedente.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ...., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alla domanda basata sulla legge n. 241 del 1990, l'amministrazione ha negato l'accesso ritenendo l'istanza non sorretta da interesse qualificato. In realtà, sul punto, il ricorrente ha fatto constare la propria posizione legittimante basandola sul parametro della prossimità al luogo ove è stato attivato il divieto e ciò renderebbe di per sé accoglibile il ricorso.

A ciò deve aggiungersi che la domanda di accesso si basa anche sulla normativa in tema di accesso ambientale.

Al riguardo si rileva che, come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 maggio 2014, n. 2557, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale *“prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”*.

Peraltro, con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che *“le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale”* (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).

Nel caso di specie, pertanto, anche con riferimento a tale disciplina il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, ritenendosi prive di pregio le motivazioni a sostegno del diniego impugnato.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 febbraio 2020)

### 10.2.6 ACCESSO A DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA PARTE CONVENUTA E DEBITRICE DELL'ACCEDENTE.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – ..... (.....)

#### FATTO

L'avv. ....., in proprio, riferisce di aver presentato all'Agenzia resistente in data 11 ottobre 2019, domanda di accesso alla documentazione patrimoniale e reddituale del Sig. ....., parte convenuta e debitore dell'odierna ricorrente.

Dopo aver ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione in ordine alla documentazione domandata ed aver dato seguito alla medesima, l'amministrazione ha tuttavia negato l'accesso con nota del 5 dicembre 2019, ritenendo che la documentazione in questione poteva e doveva

essere richiesta facendo applicazione degli strumenti previsti dal codice di procedura civile e ciò al fine di garantire la parità tra accedente ed acceduto.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato *"ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)"*.

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che *"la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato"* (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione del 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso *ex lege* 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al controinteressato, detenuti dall'Agenzia delle Entrate.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie; per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 febbraio 2020)

### 10.2.7 ACCESSO A DOCUMENTAZIONE INERENTE LA POSIZIONE PREVIDENZIALE EX INPDAP DELL'ACCEDENTE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Sede di .....

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato alla sede di .... dell'INPS un'istanza di accesso avente il seguente oggetto: “tutta la documentazione inerente la propria posizione previdenziale ex Inpdap, con particolare riferimento a quella in base alla quale è stato compilato l'estratto conto contributivo Inps (regime generale) ed ex Inpdap come risultante alla data odierna (presentante comunque errori dopo quattro anni di segnalazioni)”.

Motivava la richiesta ostensiva con la necessità di “valutare le necessarie azioni in sede giudiziaria e amministrativa per la correzione degli errori presenti nell'estratto conto contributivo ex Inpdap, già inutilmente richieste informalmente e formalmente dal 15/01/2016”.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del 30 gennaio 2020 deducendo di non detenere ulteriori documenti da visionare rispetto alle precedenti richieste avanzate. Precisava di rimanere a disposizione per i periodi per i quali il richiedente riteneva incongruenti i dati nonché a segnalare agli istituti scolastici di riferimento del periodo interessato. L'amministrazione dichiarava di rimanere pertanto in attesa del dettaglio e degli istituti interessati.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione ricorrente la quale ribadisce di non aver mai inteso opporre un diniego di accesso e di aver avuto molteplici contatti con l'odierno ricorrente al fine di soddisfarne le necessità conoscitive. Dichiarava di aver invitato l'istante a precisare l'oggetto della richiesta ostensiva riferita a “tutta la vita lavorativa della contribuzione ex Inpdap”, con rapporti di lavoro discontinui con diversi enti pubblici e Ministeri, ciascuno con caratteristiche contrattuali diverse. Il